

**PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO ED ATTIVITA' ACCESSORIE, UNITAMENTE AL NOLEGGIO DI OTTICHE DIVERSE E GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE SUBCENTRALI PER VARIE SEDI NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA.
GARA A.N.A.C. N. 8372128**

**RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE
AGGIORNAMENTO AL 22.03.2022**

QUESITO N. 1

Si richiede di confermare che nelle n. 80 facciate previste per l'elaborazione del progetto tecnico, non siano inclusi copertina, indice e presentazione aziendale.

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N. 2

Si richiede di confermare che, per le società aventi caratteristiche / forme peculiari di amministrazione, il requisito di cui all'art. 7.3 del disciplinare possa essere dimostrato anche in relazione a esercizi fiscali non coincidenti con il rispettivo anno solare.

RISPOSTA

L'art. 7.3 riporta testualmente la locuzione "*negli ultimi tre esercizi disponibili*" e pertanto, fermo restando il periodo temporale all'interno del quale dovrà essere posseduto il requisito richiesto, potranno essere considerati riferimenti a esercizi fiscali non coincidenti con il rispettivo anno solare. L'onere di prova sull'esigenza di considerare esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare incombe sul soggetto partecipante e di tale circostanza dovrà esserne data evidenza oggettiva nella documentazione per l'ammissione alla gara.

QUESITO N. 3

L'art. 7.3 recita "*Deve essere specificato che la realizzazione della centrale si è svolta nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione)*".

RISPOSTA

Si tratta in effetti di un refuso. Il periodo deve essere sostituito con *“Deve essere specificato che il servizio di noleggio e sterilizzazione di strumentario chirurgico si è svolto nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione)”*.

QUESITO N. 4

Con riferimento all'allegato 10 DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO NUOVA REVISIONE, si chiede di confermare che il P.O. di Novi Ligure non è incluso nei Presidi oggetto della procedura e che pertanto presso il richiamato PO non si dovrà effettuare la visione dei luoghi, come invece riportato a pag. 42 del capitolato di gara.

RISPOSTA

Si conferma che il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure non è incluso nei Presidi oggetto della procedura di gara in oggetto.

QUESITO N. 5

Si richiede di identificare nel “layout” pubblicato quale sia l’area messa a disposizione per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione.

RISPOSTA

Si pubblica il layout aggiornato.

QUESITO N. 6

Si chiede di confermare se l’affidatario, per l’espletamento dell’attività di logistica, debba essere in possesso della licenza conto terzi e che tale requisito non sia subappaltabile.

RISPOSTA

Si ritiene che le attività di logistica possano essere oggetto di subappalto o subcontratto ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. In ogni caso le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia.

QUESITO N. 7

Si segnala che l’ordine degli argomenti di cui specificare le pagine di riferimento nell’allegato 4 – ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA non trova corrispondenza con i criteri di cui all’art. 20.1 del capitolato. Inoltre anche il riferimento all’articolo del capitolato sembra un refuso (art. 21, che in realtà corrisponderebbe a SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. Si chiede eventualmente di ripubblicare l’allegato 4 emendato o di chiarire come interpretarlo.

RISPOSTA

Si ripubblica il relativo modello corretto in maniera tale da collegare e ricondurre la documentazione tecnica ai criteri e sottocriteri di valutazione dell’offerta.

QUESITO N. 8

Ai fini della presentazione dell'offerta si chiede all'offerente di presentare, oltre alla relazione o progetto tecnico del servizio offerto, anche le schede tecniche degli articoli proposti, oltre all'elenco riepilogativo della documentazione tecnica trasmessa e ogni altra eventuale documentazione tecnica non prevista nei predetti documenti. Si segnala che lo spazio previsto per il caricamento della documentazione su piattaforma non risulta sufficientemente capiente all'upload dell'intera documentazione tecnica, data la dimensione ad esempio dei file dei cataloghi di strumentario piuttosto che di tutte le schede tecniche di attrezzature, apparecchiature, materiali di consumo e di ogni altro allegato tecnico. Si chiede pertanto conferma che, come previsto in altre procedure analoghe, sia possibile presentare su supporto informatico (USB o cd/dvd) tale documentazione di dimensione non coerente con gli spazi di upload presenti su piattaforma, da consegnare all'indirizzo della Stazione Appaltante entro gli stessi termini di presentazione dell'offerta. Si chiede, altresì, di specificare esattamente i recapiti e le diciture da apporre su tale plico.

RISPOSTA

Qualora lo spazio previsto per il caricamento della documentazione su piattaforma non risulta sufficientemente capiente all'upload dell'intera documentazione tecnica, solamente per quanto riguarda il campo B-2 relativa alla produzione delle "Schede tecniche dettagliate del materiale offerto contenenti le caratteristiche tecniche ed ogni informazione utile per la loro valutazione", potrà essere consentita la trasmissione fisica delle stesse esclusivamente su supporto informatico. Il plico, che non dovrà contenere alcun'altra documentazione non riconducibile alla predetta fattispecie, dovrà pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo – Via Venezia, 6 – Alessandria e dovrà recare all'esterno, oltre alle indicazioni chiare ed univoche del mittente (ragione sociale e indirizzo), la seguente dicitura:

"Procedura aperta per il conferimento di un servizio di noleggio, gestione e sterilizzazione dello strumentario chirurgico ed attività accessorie, unitamente al noleggio di ottiche diverse e gestione e manutenzione delle subcentrali per varie sedi nell'A.S.L. AL – Contiene supporto informatico schede tecniche"

QUESITO N. 9

All'art. 15 – Contenuto dell'offerta tecnica, vengono richieste anche le "Schede tecniche dettagliate del materiale offerto contenenti le caratteristiche tecniche ed ogni informazione utile per la loro valutazione." Viene inoltre specificato che "Le predette schede tecniche dovranno essere esclusivamente, a pena di esclusione, in lingua italiana o con annessa traduzione e confezionate in maniera tale da rendere immediatamente riconoscibile il prodotto offerto". Si chiede conferma, data la natura specifica del settore oggetto di gara, che per quanto riguarda i cataloghi dello strumentario, eventuali test report, rapporti clinici, certificazioni o schede tecniche anche di materiali o attrezzature/apparecchiature, che notoriamente sono spesso redatti dai produttori esclusivamente in lingua inglese, possano essere presentati come tali e non debbano necessariamente essere presentati con traduzione in lingua italiana.

Questo perché la traduzione di numerosi cataloghi ciascuno composto di migliaia di pagine, e di molta altra documentazione tecnica nativamente prodotta in lingua inglese, sarebbe non praticabile sia per ragioni di tempo, data la scadenza fissata per la gara, che di opportunità economica, e anche perché tale concessione consentirebbe a tutti concorrenti di presentare una offerta più completa e ricca a tutto beneficio della Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si conferma che, per quanto riguarda i cataloghi dello strumentario, eventuali test report, rapporti clinici, certificazioni o schede tecniche anche di materiali o attrezzature/apparecchiature, possano essere presentati anche in lingua originale inglese.

QUESITO N. 10

L'Art. 4.3.4 Disposizione comune, prevede quanto segue "Essendo il presente appalto di durata pari ad anni 9, i concorrenti dovranno prevedere ovviamente gli ammortamenti e gli oneri finanziari per tale lasso temporale al termine del quale si presume che quanto dedicato all'appalto (strumenti ed apparecchiature) avrà costo pari a 0 (zero). Per tale ragione, il predetto sarà considerato di proprietà della Stazione appaltante al termine dell'appalto. I restanti strumenti ed apparecchiature immessi nel corso dell'appalto e non ancora ammortizzati potranno essere acquistati dalla ASL AL al loro valore residuale in base agli ammortamenti ed oneri finanziari residuali gravanti su tale materiale".

In relazione a questa previsione si chiede di confermare, nel caso di scelta dell'ipotesi B – extramoenia, che si debba intendere che nessuna attrezzatura o apparecchiatura prevista nella centrale di sterilizzazione esterna (di proprietà o a disposizione per l'intero appalto e relative proroghe) possa essere considerata dedicata all'appalto e che pertanto nulla di quanto ivi presente ancorché utilizzato nell'ambito del contratto resterà di proprietà della Stazione Appaltante al termine dello stesso.

RISPOSTA

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'art. 4.3.4 "*Disposizione comune*", le disposizioni si ritengono applicabili all'ipotesi A – Intramoenia, mentre nell'ipotesi alternativa nessuna attrezzatura o apparecchiatura prevista nella centrale di sterilizzazione esterna resterà di proprietà della Stazione Appaltante al termine dello stesso. Per quanto riguarda la restante parte del quesito, si ritiene che l'attività della centrale di sterilizzazione esterna non possa essere considerata come esclusivamente "*dedicata all'appalto*".

QUESITO N. 11

Si chiede di confermare che, a prescindere dalla scelta dell'operatore economico relativamente all'ipotesi A o B, in relazione al criterio 7 di cui alla tabella dei punteggi dell'art. 20.1 del Capitolato, debba essere descritta e venga valutata anche la manutenzione della centrale principale (interna o esterna che sia).

RISPOSTA

Per quanto riguarda i sottocriteri di valutazione, sono confermati quelli indicati al punto n. 7 della tabella di cui all'art. 20.1 del Capitolato speciale di gara.

QUESITO N. 12

All'art. 4.3 del Capitolato Tecnico - OPZIONI, viene specificato che "4.3 OPZIONI "Il presente appalto, onde garantire la massima concorrenzialità, libertà di impresa e par condicio tra i concorrenti, si caratterizza per la libertà lasciata ai partecipanti di individuare la sede della Centrale Principale di sterilizzazione intra moenia nella ASL AL oppure extra moenia. Tale indicazione dovrà già essere contenuta tra i documenti di partecipazione e successivamente sviluppata nel progetto tecnico."

All'art. 27 del capitolato, inoltre, si prevede che "Sub centrali dei PPOO di Acqui T. e Casale M. (eventuale) e Tortona: ad inizio del contratto il "Contraente" del servizio provvederà ad allestire tali sub centrali con immissione delle attrezzature di nuova fabbricazione richieste nello specifico elenco allegato al presente documento come sviluppato nel progetto tecnico. Il "Contraente" provvederà inoltre alla gestione delle predette sub centrali ed alla manutenzione delle attrezzature ivi allocate."

L'allegato 4 - ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA, chiede inoltre di riportare al punto 2 la "dotazione apparecchiature, attrezzature e dotazioni strumentali e piano di manutenzione" e al punto 4 il "foglio di dettaglio di tutti i prodotti offerti, specificando quantità, codici, descrizione - (il dettaglio deve corrispondere esattamente al progetto presentato e a quanto dichiarato"

Alla luce di quanto sopra premesso, si chiede conferma che in fase di presentazione dell'offerta, gli operatori economici partecipanti debbano allegare un progetto di tipo definitivo relativo alla progettazione della centrale interna (o alla centrale esterna di proprietà o a propria disposizione per la durata dell'appalto) con il dettaglio del lay out, delle attrezzature, dei flussi e di ogni ulteriore elemento utile non solo alla valutazione tecnica dei flussi e processi, e al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa, ma anche, a valle dell'aggiudicazione, al rispetto della corretta fornitura delle attrezzature e apparecchiature proposte nelle modalità sviluppate nel progetto tecnico.

RISPOSTA

Per quanto riguarda la documentazione tecnica pregasi attenersi a quanto indicato all'art. 15 del Capitolato Speciale, con la precisazione che dal contenuto della medesima dovranno evincersi gli elementi ritenuti suscettibili di valutazione qualitativa come indicato nei sottocriteri di valutazione indicati nel prospetto di cui all'art. 20.1.

QUESITO N. 13

All'art. 3 - Oggetto dell'appalto, si specifica, inoltre, che nel caso di Ipotesi B - extramoenia, deve essere prevista la "Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione esternamente alle strutture della ASL AL". Si chiede conferma che il termine "realizzazione della Centrale di Sterilizzazione" debba intendersi come "gestione del servizio mediante centrale di sterilizzazione principale esterna di proprietà o a propria disposizione per l'intera durata dell'appalto, incluse proroghe".

RISPOSTA

L'ipotesi B – extramoenia prevede, come chiaramente indicato nel Capitolato Speciale di gara, che il servizio oggetto dell'appalto debba essere garantito mediante il ricorso ad una struttura esterna e che il servizio debba essere garantito per tutta la durata contrattuale prevista.

QUESITO N. 14

In riferimento all'ART. 27 "*DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO*", *Il servizio dovrà essere assicurato entro il termine massimo di mesi 6, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, durante tale periodo il servizio sarà gestito dal provider in carica. Il nuovo provider dovrà:*

- acquisire lo strumentario nuovo;
- approntare la CDS interna o esternamente;
- *realizzare un piano di subentro atto a garantire la soppressione di ogni problematica data da eventuali interferenze per la contemporanea presenza di due provider;*

Si richiede di confermare che il piano di subentro dovrà essere illustrato in fase di gara all'interno della relazione tecnica di progetto onde consentire alla Stazione Appaltante di valutare la proposta anche in ordine alla gestione delle urgenze ed emergenze.

RISPOSTA

Si conferma

QUESITO N. 15

In riferimento all'art. 27 "*DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO*" – *Omissis* - *Il servizio dovrà essere assicurato entro il termine massimo di mesi 6, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, durante tale periodo il servizio sarà gestito dal provider in carica.*

In riferimento all'art. 38 "FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E REITEGRO DI TUTTO LO STRUMENTARIO CHIRURGICO E RELATIVI CONTENITORI" - omissis - La fornitura dello strumentario chirurgico e l'attivazione della centrale di sterilizzazione dovrà avvenire entro 210 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

Si richiede di confermare che i 210 giorni decorreranno dalla data di consegna dei locali, approvazione del progetto esecutivo fatte salve le varie procedure autorizzative.

RISPOSTA

Il termine di 210 giorni è inteso quale termine ultimo per la fornitura dello strumentario chirurgico e l'attivazione della centrale di sterilizzazione e dovrà decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

QUESITO N.16

In riferimento all'ART. 3 del Capitolato - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, si specifica, in merito all'ipotesi B extramoenia / Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione esternamente alle strutture della ASL AL quanto segue:

La subcentrale di Casale Monferrato, in tale evenienza, dovrà essere attivata e al "Contraente" vengono forfettariamente riconosciuti Euro 132.000,00 annui (Euro 11.000,00 mensili) per la attivazione con gli strumenti descritti nello specifico allegato e relativa loro manutenzione. In particolare si precisa che all'interno della valorizzazione economica della subcentrale di Casale Monferrato sono stati calcolati tutti i costi afferenti a tale struttura, pertanto dotazione minima di apparecchiature necessarie per il funzionamento, convalide, personale e utenze.

Inoltre, all'art. 4.3.1 - Costruzione centrale intramoenia, viene specificato che "Come già indicato si ribadisce che le Ditte concorrenti potranno liberamente scegliere di realizzare la centrale di sterilizzazione principale presso il P.O. di Casale Monferrato nei locali messi a disposizione dalla ASL AL nell'Ospedale Santo Spirito di Viale Giolitti 2 come da dedursi nella planimetria allegata. Non sono ammesse offerte alternative.

In tale caso il "Contraente" del servizio dovrà corrispondere alla amministrazione un canone mensile ammontante a Euro 11.000,00 IVA esclusa come precedentemente sopra descritto.

All'interno di tale canone mensile sono ricomprese le utenze"

In relazione a quanto sopra riportato, si richiede, pertanto, conferma che:

- nella soluzione extramoenia nulla sarà da riconoscere alla Stazione Appaltante in riferimento ai consumi energetici della subcentrale di Casale Monferrato.
- nella soluzione "Ipotesi A intramoenia/Realizzazione della Centrale di Sterilizzazione nei locali siti in Casale Monferrato sotto il blocco operatorio dell'Ospedale Santo Spirito" nulla sarà da riconoscere all'A.O. in riferimento ai consumi energetici della Centrale di Sterilizzazione sita nei locali in Casale Monferrato, già ricompresi nell'ambito del canone mensile.
- in entrambe le ipotesi "intramoenia e extramoenia" nulla sarà da riconoscere all'A.O. in riferimento ai consumi energetici delle sub centrali di Tortona ed Acqui Terme.

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N.17

A seguito dei dati tecnici riportati a pagina 16 del disciplinare di gara dalla stazione appaltante relativi all'area messa a disposizione all'interno del P.O. Casale per la realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione Intramoenia siamo a richiedere quanto segue:

In merito alla disponibilità di un impianto di condizionamento con n° 4 ricambi/ora tramite UTA esistente, tenuto conto della necessità di erogare secondo normative vigenti n. 15 ricambi/ora, si richiede se qualora si ritenesse necessario realizzare un nuovo impianto, se è disponibile un'area nella quale installare delle macchine di trattamento aria dedicate. Se sì, si richiede dimensioni e planimetria dell'area disponibile.

RISPOSTA

Si pubblica la pianta del Blocco Operatorio dove in verde viene evidenziato il perimetro utile per la messa delle UTA aggiuntive. Bisogna tenere in considerazione i sottoservizi adibiti alla fogna che corrono paralleli al blocco operatorio.

QUESITO N.18

Visionata la planimetria pubblicata insieme ai chiarimenti del 14.02.2022 e constatato che il corridoio posto tra le due aree libere messe a disposizione per la realizzazione del servizio in intramoenia è escluso dall'area disponibile, si richiede se tale informazione sia corretta, oppure se tale corridoio potrà essere ad uso del servizio di sterilizzazione.

RISPOSTA

L'area occupata dai locali "tecnologici" (locale cabina MT/bt, locale UPS, locale Gruppo Elettrogeno, locale servizi UTA, vano scala con annesso monta lettighe / ascensore) non è a disposizione per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione.

QUESITO N.19

Al fine di poter procedere alla redazione di un progetto atto a definire le opere necessarie per l'approntamento dei locali ad uso Centrale di Sterilizzazione in intramoenia interni al P.O. Casale, si rimette di seguito alcune richieste di chiarimento, a seguito della presa visione della documentazione di gara.

LOCALI E CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

- a) Si richiede se nel fabbricato è presente amianto e se sono state fatte nel corso degli anni eventuali bonifiche del fabbricato.
- b) Si richiede se i locali oggetto dell'intervento siano posti su terrapieno. Qualora fossero su solaio si richiede la portata di quest'ultimo, oltre alla stratigrafia dello stesso.
- c) Si richiede elaborato grafico con indicate le eventuali compartimentazioni orizzontali REI, presenti nei locali oggetto di riqualificazione.

IMPIANTI MECCANICI

a) Si richiede se è presente un impianto di aria compressa dedicato al servizio di sterilizzazione e nel caso l'invio delle schede tecniche del compressore per la produzione di aria compressa industriale con i seguenti dati tecnici:

- Si richiede se tale impianto viene attualmente condiviso con altri servizi;
- Si richiede se è presente un filtro aria medicale;
- Portata nominale del compressore, espressa in lt/h;

- Portata dell'impianto aria compressa industriale, disponibile per la Centrale di Sterilizzazione, espressa in lt/h;
- Identificazione in planimetria del punto di allaccio all'impianto ospedaliero e dimensione;
- Anno di installazione del compressore per la produzione di aria compressa industriale.

b) Si richiede se è presente un impianto di addolcimento, qualora fosse presente si richiedono le schede tecniche dell'addolcitore con i seguenti dati tecnici:

- Si richiede se tale impianto viene attualmente condiviso con altri servizi;
- °f (gradi francesi);
- Portata dell'impianto di addolcimento, espressa in lt/h.
- Portata dell'acqua addolcita, disponibile per la Centrale di Sterilizzazione, espressa in lt/h.
- Identificazione in planimetria del punto di allaccio all'impianto ospedaliero e dimensione;
- Anno di installazione dell'addolcitore.

c) Si richiede se è presente un impianto di produzione di vapore industriale, qualora fosse presente si richiedono le schede tecniche del generatore con i seguenti dati tecnici:

- Si richiede se tale impianto viene attualmente condiviso con altri servizi;
- Portata del vapore industriale, espressa in Kg/h, dedicata al servizio di sterilizzazione;
- Anno di installazione dell'impianto vapore industriale;
- Si richiede la planimetria della sottocentrale vapore con riportato l'ingombro delle apparecchiature esistenti.

d) Si richiede la planimetria con indicati i percorsi e i diametri delle tubazioni di scarico inerenti all'area messa a disposizione.

e) Si richiede la planimetria con riportato l'impianto antincendio (idranti UNI45)

RISPOSTA

LOCALI E CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI

- a) non presente amianto;
- b) no terrapieno, solaio areato con igloo, di cui si pubblica allegato. Portata solaio 400Kg/m² sovraccarico accidentale;
- c) SCIA VV.FF e compartimentazioni REI pubblicate;

IMPIANTI MECCANICI

Punto a)

- non è presente un impianto di aria compressa industriale, l'aria attualmente usata nella subcentrale di sterilizzazione viene prelevata dalla tubazione che porta l'aria medica al gruppo operatorio;

Punto b)

- la tubazione DN 25 dell'acqua addolcita viene derivata da una tubazione presente negli scantinati del P.O. dall'addolcitore presente in centrale termica. All'interno della sottocentrale è presente un ulteriore impianto di trattamento acque della Fitta Termoacqua;
- la durezza dell'acqua è pari a 0°f;
- non si è in grado di stabilire quale è la quantità di acqua a disposizione della nuova centrale di sterilizzazione;
- tubazione presente nella sottocentrale;
- anno di installazione 2011;

Punto c)

- il vapore industriale viene prodotto nella centrale termica del p.o. e tramite una tubazione DN 65 arriva nella sottocentrale del blocco operatorio, vi è presente anche una tubazione DN 32 per il ritorno della condensa;
- la suddetta tubazione serve esclusivamente la sottocentrale del blocco operatorio;
- la tubazione DN 65 porta vapore industriale alla sottocentrale con un pressione 4,5 bar;

Si ritiene necessario che gli impianti di addolcimento, di osmosi e di produzione di vapore pulito a servizio della Centrale di Sterilizzazione, siano realizzati ex novo e indipendenti dagli impianti esistenti a servizio del blocco operatorio. Si suggerisce altresì di prevedere opportuni bypass tra gli impianti esistenti e quelli di nuova installazione.

IMPIANTI ELETTRICI

a) si pubblica dwg

IMPIANTI GENERALI

Si pubblica la documentazione richiesta.

QUESITO N.20

A seguito dei dati tecnici riportati a pagina 16 del disciplinare di gara dalla stazione appaltante relativi all'area messa a disposizione all'interno del P.O. Casale per la realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione Intramoena siamo a richiedere quanto segue:

a) In merito all'interruttore posizionato nel quadro elettrico generale marca Bticino mod. T7134HA/160, si richiede sotto quale sezione sia alimentato (ordinaria, preferenziale o continuità)? Inoltre si richiede se è possibile prelevare ulteriore energia

elettrica, o se sono disponibili altre tipologie di sezione. Se sì, si richiede di indicare il punto di derivazione.

b) In merito al gruppo elettrogeno da 700 Kw/A, si richieda quanta di questa energia è disponibile per la centrale di sterilizzazione.

c) In merito all'impianto di osmosi inversa da 900 l/h si richiede se esso sia dedicato al servizio di sterilizzazione, e nel caso quanto è la portata disponibile per la centrale. Inoltre si richiede le seguenti caratteristiche dell'impiantistica:

- μ S (Microsiemens);
- Identificazione in planimetria del punto di allaccio all'impianto ospedaliero e dimensione;
- Anno di installazione dell'impianto di acqua demineralizzata.
- Si richiede la planimetria della sottocentrale idrica con riportato l'ingombro delle apparecchiature attualmente installate.

d) In merito al produttore di vapore pulito da 500 Kg/h si richiede se esso sia dedicato al servizio di sterilizzazione, e nel caso quanto sia la portata disponibile per la centrale. Inoltre si richiede le seguenti caratteristiche dell'impiantistica:

- Anno di installazione dell'impianto vapore pulito;
- Si richiede la planimetria della sottocentrale vapore con riportato l'ingombro delle apparecchiature attualmente installate.

e) In merito al produttore di acqua calda sanitaria con accumulo da 2000 litri, si richiede se sia dedicato al servizio di sterilizzazione, inoltre si richiede la scheda tecnica del produttore di acqua calda, e nel caso quanto sia la portata disponibile ai locali adibiti al servizio di sterilizzazione.

f) In merito ai n°2 gruppi frigoriferi da 550 Kw cadauno si richiede quanto sia la potenza frigorifera dedicata ai locali adibiti al servizio di sterilizzazione.

g) In merito allo scambiatore di calore da 1,5 Mw, si richiede quanto sia la potenza termica disponibile ai locali adibiti al servizio di sterilizzazione e la sua localizzazione, oltre le seguenti caratteristiche dei fluidi:

- Temperatura ($^{\circ}$ C)
- Portata (l/h)
- Pressione (bar)

RISPOSTA

Riferimento a)

Per l'interruttore generale marca Bticino T7134HA/160 si potranno vedere le caratteristiche e le partenze dallo schema pubblicato. Anche per la richiesta di ulteriore energia elettrica dagli schemi pubblicati sono evidenziate riserve con corrente nominale e sezione cavi.

Riferimento b)

Come da allegati oggetto di pubblicazione, per la linea sottesa al Gruppo Elettrogeno vi è una predisposizione per locali farmacia (quelli oggetto di interesse per la posa della nuova centrale di sterilizzazione) con In di 100A.

Riferimenti c), d), e), f), g)

Punto c)

- l'impianto di osmosi da 900 l/h è dedicato all'alimentazione del produttore di vapore pulito ed alla centrale di sub sterilizzazione;
- non si è in grado di stabilire quale sia la portata disponibile per la futura centrale di sterilizzazione;
- conducibilità 23 microsiemens;
- addolcitore marca Termoacqua installato presso la centrale termica del p.o e collaudato in data 18/12/2014, tubazione di arrivo nella sub centrale da 1" con pressione 4 bar;
- planimetria presente;

Punto d)

- il produttore di vapore serve oltre alla subcentrale di sterilizzazione anche le sezioni di umidificazione delle unità di trattamento aria del blocco operatorio;
- anno di installazione 2011;
- planimetria presente;

Punto e)

- il produttore di acqua calda sanitaria marca Zani modello BSIX2000, alimenta tutto il blocco operatorio compresa;
- l'attuale centrale di substerilizzazione, è presente uno stacco DN 40 dedicato ai locali destinati alla futura centrale di sterilizzazione;
- non è presente nessuna scheda tecnica;

Punto f)

- oltre ai due gruppi frigo da 550 Mw è presente nella sottocentrale un impianto di adduzione acqua refrigerata con due tubazioni DN 125 collegate ad una centrale frigorifera che serve parte degli impianti del p.o. composta da n° 2 gruppi frigo da 807 kw cadauno;

Punto g)

- oltre allo scambiatore da 1,5 Mw è presente nella sottocentrale un impianto di adduzione acqua calda con due tubazioni DN 125 collegate alla centrale termica del p.o., con temperatura di circa 70/80°C gestita da centralina climatica.

QUESITO N.21

In riferimento alle definizioni sotto in evidenza rappresentate a pag. 9 del Capitolato Speciale che recitano:

14. STRUMENTO CHIRURGICO E/O LAPAROSCOPICO ED ENDOSCOPICO (COMPRESO QUELLO CON PARTICOLARI FLESSIBILI) RIUTILIZZABILE

Strumento destinato, senza essere allacciato ad un altro dispositivo medico attivo, ad un uso chirurgico per tagliare, perforare, segare, grattare, raschiare, pinzare, restrarre, graffiare o per procedure analoghe e che può essere riutilizzato dopo l'effettuazione delle opportune procedure.

15. STRUMENTO CHIRURGICO LAPAROSCOPICO ED ENDOSCOPICO (COMPRESO QUELLO CON PARTICOLARI FLESSIBILI)

Strumenti destinati alla chirurgia laparoscopica o per l'esecuzione di esami endoscopici diagnostici e/o operativi, dotati di sistemi di illuminazione e di sistemi ottici, comprensivi di accessori e di cavi di connessione ai sistemi operativi.

A quanto citato all'ART. 27 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere assicurato entro il termine massimo di mesi 6, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, durante tale periodo il servizio sarà gestito dal provider in carica. Il nuovo provider dovrà:

acquisire lo strumentario nuovo;

omissis

Per strumentario chirurgico si intendono le seguenti categorie di beni:

omissis

- Ottiche e relativi accessori per chirurgia endoscopica e laparoscopica e per diagnostica;

e all'art. 27.1 ESCLUSIONI DAL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Sono da considerarsi escluse dal servizio di fornitura a noleggio e manutenzione, i seguenti materiali:

- sistemi chirurgici a motore, quali trapani, seghe e relative fruste e accessori;
- sonde per apparecchiature elettromedicali, per ecografi;
- strumenti chirurgici di proprietà di terzi o utilizzabili per il posizionamento e la rimozione di mezzi di sintesi o protesici e impianti in genere;
- accessori all'intervento chirurgico quali manopole per scialitiche, piastre magnetiche;
- strumenti chirurgici monouso;
- materiali impiantabili;

Si chiede di confermare che sono oggetto di noleggio i soli cistoscopi e rientrano all'interno delle esclusioni e quindi non oggetto di ottimizzazione, manutenzione e reintegro gli endoscopi flessibili diagnostici ovvero i gastroscopi, broncoscopi, colonscopi, ureteroscopi, endo-eye, etc.

RISPOSTA

Si conferma che sono esclusi solamente gastroscopi, colonscopi e broncoscopi mentre sono inclusi ureteroscopi ed endo-eye.

QUESITO N.22

Si chiede conferma che in relazione al requisito di capacità economica finanziaria – *art. 7.2 del Disciplinare di Gara, fatturato globale minimo annuo nel settore di attività principale oggetto di appalto riferito in almeno uno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 5.200.0000 Iva esclusa*, sia possibile utilizzare il fatturato discendente sia contratti di noleggio e sterilizzazione, sia contratti di sola sterilizzazione di strumentario chirurgico, anche in considerazione del codice CPV della gara “85110000 – Servizi Ospedalieri e affini”, e del fatto che le AO e ASL del territorio nazionale si avvalgono in prevalenza di contratti di sola sterilizzazione, anziché di noleggio e sterilizzazione. Questo nel rispetto del principio di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.

Si chiede conferma che la comprova del requisito possa essere effettuata anche mediante copia delle fatture, avendo alcune aziende del settore bilanci redatti secondo la IV Direttiva CEE e quindi senza distinzione dei ricavi per area di business.

RISPOSTA

Per quanto riguarda il requisito di capacità economica e finanziaria si richiama quanto prescritto dall’art. 7.2 del Capitolato Speciale, che dettaglia in modo chiaro ed esaustivo la composizione delle prestazioni richieste, con riferimento anche al criterio di prevalenza economica del servizio di sterilizzazione rispetto a quello di noleggio. Per quanto riguarda la seconda parte del quesito si conferma quanto prospettato, come indicato anche dall’ultimo capoverso del richiamato art. 7.2, fermo restando che in ogni caso dovrà essere fornita evidenza oggettiva circa la natura delle prestazioni fatturate, anche al fine di verificare la sussistenza del predetto criterio di prevalenza.

QUESITO N.23

Analogamente a quanto richiesto al quesito che precede, si chiede conferma che in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale – *art. 7.3 del Disciplinare di Gara, esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi disponibili, per conto di aziende pubbliche o private, di almeno due contratti per svolgimento del servizio considerato qualificante il presente appalto ed oggetto della presente procedura di gara, per un importo contrattuale pari ad almeno € 1.300.000 iva esclusa per ciascun contratto (o un solo contratto di importo almeno pari o superiore della somma dei due richiesti)*, sia possibile utilizzare il fatturato discendente sia contratti di noleggio e sterilizzazione, sia contratti di sola sterilizzazione di strumentario chirurgico, anche in considerazione del codice CPV della gara “85110000 – Servizi Ospedalieri e affini” , e del fatto che le AO e ASL del territorio nazionale si avvalgono in prevalenza di contratti di sola sterilizzazione, anziché di noleggio e sterilizzazione. Questo nel rispetto del principio di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.

Si chiede inoltre conferma che l’importo di € 1.300.000 per ciascun contratto sia richiesto complessivamente nel triennio, o che, alternativamente, sia richiesto come

riferito ad uno qualsiasi degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili. Questo nel rispetto del principio di massima partecipazione alle procedure di pubblica evidenza, e anche in considerazione della drastica riduzione dell'attività operatoria in tutte le ASL e AO del territorio nazionale e quindi dei conseguenti fatturati per il servizio di sterilizzazione in tutto il periodo di emergenza Covid-19.

RISPOSTA

Anche in questo caso si rimanda a quanto prescritto dall'art. 7.3 del Capitolato Speciale, che dettaglia in modo chiaro ed esaustivo la composizione delle prestazioni richieste, con riferimento anche al criterio di prevalenza economica del servizio di sterilizzazione rispetto a quello di noleggio. Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, dalla lettura del richiamato art. 7.3 si desume che i due contratti, aventi un importo di Euro 1.300.000,00 ciascuno (fatta salva la possibilità di raggiungere il requisito anche in presenza di un solo contratto di importo almeno pari o superiore della somma dei due richiesti), debbano essere riferiti ad uno qualsiasi degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili e non risultanti dalla sommatoria di contratti di importi inferiori. A tale proposito, si precisa che l'importo richiesto per ciascun contratto ai fini della dimostrazione del requisito in esame è da ritenere coerente con l'importo annuale a base d'asta del servizio in esame.

QUESITO N.24

Art. 3 "OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI" del Disciplinare di gara:

A pag. 13 è riportata la seguente tabella che dettaglia gli importi previsti per le prestazioni principali (indicate con "P") e per le prestazioni secondarie (indicate con "S"):

	Descrizione servizi/beni Rientranti nel "global service"	CP V	P / S	Importo valorizzato per anni 1 EURO	Importo valorizzato per anni 9 EURO
1	Noleggio, manutenzione e sterilizzazione dello strumentario della ASL AL		P	2.002.737,00	18.024.633,00
2	Noleggio, manutenzione e sterilizzazione delle ottiche occorrenti alla ASL AL		P	333.112,00	2.998.008,00
3	Manutenzione delle subcentrali di Tortona ed Acqui Terme della ASL AL *		S	264.494,00	2.380.446,00
4	Logistica dell'appalto (ricompresa forfettariamente all'interno dei noleggi)		S		

Importo totale e base d'asta complessiva	2.600.343,00	23.403.087,00
---	---------------------	----------------------

P = Principale
S = Secondario

Data tale suddivisione delle prestazioni, si consideri che, come riportato a pag. 7:
*"L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice **per ciascuna prestazione** prevista dal contratto."*

Si chiede di specificare quali siano i requisiti "per ciascuna prestazione" che devono essere posseduti, posto che i documenti di gara prevedono, agli Artt. 7.2 e 7.3, unicamente requisiti relativi alla prima delle due attività classificate come "principale".

Quanto sopra si rende necessario anche alla luce di quanto previsto all'Art. 7.4 del Disciplinare di gara:

"il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici [...]",

Inoltre, si chiede in che misura (importo) debba essere posseduto il requisito di cui ai punti 7.2 e 7.3 relativo alle varie attività principali rispetto a quello relativo alle attività secondarie.

RISPOSTA

Si rinvia alle risposte formulate ai quesiti n. 22 e n. 23.

QUESITO N.25

Art. 7.1 "REQUISITI DI IDONEITA'" del Disciplinare di gara si legge (pag. 19):

"Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara."

Si chiede conferma che il possesso di un Certificato della Camera di Commercio con la seguente dicitura sia sufficiente a soddisfare il requisito richiesto: (E) Gestione di servizi tecnologici ed organizzativi per laboratori di analisi, centri trasfusionali, laboratori di anatomia patologica, radiodiagnostica, radioterapia, centrale di sterilizzazione, blocchi operatori, compresa la fornitura di tecnologia, etc..

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N.26

Nella tabella dei criteri e subcriteri per l'attribuzione dei punteggi di qualità a pag. 55 del capitolato sembrerebbe che il sub-criterio "1.4.a - Sistema di tracciabilità strumentario basato su checklist o..." non sia stato riportato per intero per mero errore di battitura o pubblicazione. Si chiede di chiarire se la definizione del criterio è corretta o, in caso contrario, si chiede di pubblicare le parole eventualmente mancanti, non essendo i due criteri, 1.4.a e 1.4.b. tra loro alternativi, come si evince dalla somma dei punteggi di cui al criterio 1 (23 pt) e quindi non potendosi interpretare la "o" del sub-criterio 1.4.a come disgiunzione rispetto al subcriterio 1.4.b.

RISPOSTA

Per quanto riguarda sottocriterio 1.4.a, leggesi "Sistema di tracciabilità strumentario basato su checklist".

QUESITO N.27

Tra gli allegati alla documentazione di gara è stato pubblicato l'allegato 08.2 Dotazione minima subcentrali, dove viene specificato "Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando (sul medesimo file Excel) in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo ed iconografico (La rispondenza a tutte le caratteristiche essenziali e non richieste sarà valutata attraverso le risposte fornite al questionario, il materiale illustrativo e descrittivo allegato all'offerta tecnica e le eventuali prove/visioni)". Ancora, nella colonna accanto si specifica "RISPONDERE NELLE CELLE DI QUESTA COLONNA "in azzurrino i campi da compilare" le risposte fornite ai quesiti di seguito riportati (punti A-xx e B-xx) sono vincolanti per le caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature presentate in offerta".

L'allegato, tuttavia, non evidenzia alcun campo in colore azzurro, e risulta pertanto incerto quali campi siano da compilare e quali invece risultino meramente delle previsioni che devono essere rispettate dall'appaltatore in fase di esecuzione.

L'allegato 08.2 sembra inoltre chiedere un dettaglio di specifiche che potrebbero chiaramente evincersi, per le attrezzature e apparecchiature, dalla lettura della scheda tecnica del produttore, l'unica atto a confermare la sussistenza o meno dei requisiti minimi richiesti, scheda tecnica che tra l'altro deve essere obbligatoriamente allegata, insieme alle altre schede tecniche, alla documentazione tecnica, come previsto dal Capitolato di gara (pag. 48).

Per il sistema informatico, ugualmente citato in tale allegato 08.2, chiediamo se sia effettivamente richiesta la descrizione proprio nel medesimo allegato o se tale argomento sia piuttosto da riportare in relazione tecnica nell'ambito del criterio 1, e in particolare del sub-criterio 1.4 - Sistema di tracciabilità adottato con descrizione analitica dell'hardware proposto come articolato ai successivi punti 1.4.a ed 1.4.b".

Ogni specifica elencata nel file 08.2 richiede, peraltro, comunque di "fornire breve descrizione + richiamo a specifico allegato da unirsi all'offerta tecnica", quindi nella sostanza fa riferimento sempre ad una scheda tecnica dell'attrezzatura/apparecchiatura da allegare alla documentazione tecnica.

Tale allegato, si osserva, non viene espressamente menzionato né nell'elenco della documentazione tecnica da produrre a pag. 48 del capitolato, né nell'allegato 04 ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA SERVIZIO STERILIZZAZIONE.

Si chiede pertanto:

Servizio: S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale
tel. 0144/777627 fax 0144/777634
e-mail: gmusso@aslal.it
www.aslal.it

- se tale documento sia da compilare o meno e, in caso positivo, quali i campi siano effettivamente da compilare obbligatoriamente e se il documento risulti quindi da allegare alla restante documentazione tecnica all'interno del secondo punto "schede tecniche";
- se sia da compilare per ogni attrezzatura e apparecchiatura proposta in offerta, e se limitatamente a:
 - autoclavi:
 - lavaferri
 - termosaldatrici
 - carrello

RISPOSTA

L'allegato 08.2 "*Dotazione minima subcentrali*" costituisce una sintesi schematica delle schede tecniche comunque a corredo della documentazione tecnica da presentare in sede di gara. Deve essere presentata per le apparecchiature espressamente indicate (autoclavi – lavaferri – termosaldatrici - carrello). Si ripubblica la scheda con evidenziate le parti da compilare. La scheda può essere riassunta nel modello "Elenco della documentazione tecnica trasmessa" sotto la dicitura "Altro" e sottoposta nella piattaforma ARIA Sintel al campo B-4.

QUESITO N.28

Il modulo D.G.U.E., nella parte relativa al subappalto Sez. "D", richiede di elencare i subappaltatori proposti. Si chiede di confermare che la nota costituisca refuso.

RISPOSTA

Si tratta di un refuso da non considerare. Parimenti, in questa fase del procedimento non sono richiesti i D.G.U.E. degli eventuali subappaltatori.

QUESITO N.29

Con riferimento all'art.29.2 del disciplinare di gara – Campionatura – si chiede di confermare che il riferimento al marchio "Guarducci" per gli articoli "Divaricatori Guarducci + valve" sia meramente indicativo della tipologia di dispositivo e non tassativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 c.6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e che sia pertanto da intendersi come "Guarducci o equivalente" e che sia pertanto possibile fornire articoli analoghi, ma non necessariamente del medesimo produttore.

RISPOSTA

In tale fattispecie opera il disposto di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e che pertanto il riferimento sia da intendersi come "Guarducci o equivalente".

QUESITO N.30

Art. 7.2. "REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" del Disciplinare di gara si legge (pag. 19): "**Fatturato globale minimo annuo nel settore di attività principale oggetto di appalto (servizio noleggio e sterilizzazione strumentario chirurgico in proporzione libera ma con prevalenza economica del servizio di sterilizzazione rispetto a quello di noleggio trattandosi quest'ultimo di attività strumentale al ricondizionamento) riferito in almeno uno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili di € 5.200.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di selezionare interlocutori di comprovata esperienza, solvibilità e solidità finanziaria;**"

Si chiede di confermare che certificati di buona esecuzione, rilasciati da enti presso i quali sono state svolte le attività, dove sono presenti servizi di sterilizzazione ["Ritratamento (pulizia, disinfezione, sterilizzazione) di dispositivi medici] e nessun servizio di noleggio, possano soddisfare e comprovare il requisito richiesto.

RISPOSTA

La prescrizione contenuta nel Capitolato Speciale di gara prevede la presenza di entrambe le attività principali oggetto di appalto (servizio noleggio e sterilizzazione strumentario chirurgico) in proporzione libera e con l'unica previsione circa il criterio di prevalenza del servizio di sterilizzazione. Pertanto si conferma quanto indicato all'art. 7.2 del Capitolato Speciale.

QUESITO N.31

Art. 7.3. "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare di gara si legge (pag. 20): "**Esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi disponibili, per conto di aziende pubbliche o private, di almeno n. 2 contratti per svolgimento del servizio considerato qualificante il presente appalto, intendendosi per tale il servizio di noleggio e sterilizzazione di strumentario chirurgico (in proporzione libera ma con prevalenza economica del servizio di sterilizzazione rispetto a quello di noleggio trattandosi quest'ultimo di attività strumentale al ricondizionamento) ed oggetto della presente procedura di gara, per un importo contrattuale pari ad almeno € 1.300.000 iva esclusa per ciascun contratto (il requisito si considererà raggiunto anche in presenza di un solo contratto di importo almeno pari o superiore della somma dei due richiesti) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. Deve essere specificato che la realizzazione della centrale si è svolta nel rispetto delle condizioni contrattuali (buona esecuzione).**"

Si chiede di confermare che certificati di buona esecuzione, rilasciati da enti presso i quali sono state svolte le attività, dove sono presenti servizi di sterilizzazione ["Ritratamento (pulizia, disinfezione, sterilizzazione) di dispositivi medici] e nessun servizio di noleggio, possano soddisfare e comprovare il requisito richiesto.

RISPOSTA

Si richiamano le considerazioni espresse nella risposta al quesito n. 30. Anche in questo caso La prescrizione contenuta nel Capitolato Speciale di gara prevede la presenza di entrambe le attività principali oggetto di appalto (servizio noleggio e

sterilizzazione strumentario chirurgico) in proporzione libera e con l'unica previsione circa il criterio di prevalenza del servizio di sterilizzazione. Pertanto si conferma quanto indicato all'art. 7.3 del Capitolato Speciale.

QUESITO N.32

Con riferimento all'art. 7.3 "requisiti di capacità tecnica e professionale" del Capitolato di gara, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, il raggruppamento potrà integrare complessivamente il requisito richiesto (due contratti del valore almeno pari ad € 1.300.000,00 oltre iva l'uno), sommando i singoli importi fatturati relativi ai contratti di punta rispettivamente portati come referenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di un RTI composto dall'impresa A, titolare di due contratti che abbiano prodotto ciascuno mediamente un fatturato specifico nel triennio di riferimento pari al 70% circa di € 1.300.000,00 e l'impresa B, titolare di due contratti che abbiano prodotto un fatturato specifico nel triennio di riferimento almeno pari al 30% di € 1.300.000,00, si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 7.3 risulti soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento.

Si chiede di confermare, che sono producibili anche contratti che concernono la sola prestazione di sterilizzazione dello strumentario chirurgico (prestazione prevalente).

Con riferimento al quesito n. 23, si rappresenta come l'art. 7.3, non contenga, a differenza dell'art. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, alcun riferimento ad "uno degli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari disponibili", pertanto si chiede di confermare, in assenza del predetto limite, che il valore per ciascun contratto di un € 1.300.000,00, possa essere dimostrato sommando gli importi fatturati nel triennio di riferimento.

RISPOSTA

Per quanto riguarda il possesso del requisito di cui all'art. 7.3 del Capitolato Speciale da parte di R.T.I. si rimanda a quanto disposto dal successivo art. 7.4.

Circa la producibilità di contratti che concernono la sola prestazione di sterilizzazione dello strumentario chirurgico (prestazione prevalente) la risposta è negativa e si rimanda alle precedenti risposte fornite sui quesiti n. 30 e 31.

Infine, l'art. 7.3 reca espressamente la dicitura di "esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi disponibili" e pertanto si conferma la risposta fornita al quesito n. 23.

QUESITO N.33

Si richiede conferma che le utenze relative alle Sub centrali sono a carico della Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N.34

Visto l' Art. 3 del Capitolato Speciale di gara: "Si evidenzia sin d'ora che tutto lo strumentario oggetto di noleggio e le apparecchiature presente nelle subcentrali dovrà essere nuovo di fabbrica e quindi mai precedentemente utilizzato. Tale caratteristica potrà essere comprovata nel corso di esecuzione dell'appalto anche con l'esibizione delle fatture di acquisto del materiale e delle attrezzature dedicate all'appalto." Ai fini di equiparare gli investimenti necessari tra le aziende concorrenti e quindi garantire la tutela della concorrenza, si richiede che la clausola sopra riportata, venga applicata anche alle attrezzature della Centrale di Sterilizzazione principale, sia per l'opzione intramoenia che extramoenia.

RISPOSTA

Si conferma quanto prescritto dall'art. 3 del Capitolato Speciale di gara.

QUESITO N.35

Relativamente alle caratteristiche delle autoclavi, in applicazione del principio di equivalenza, rif. art. 68 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si richiede la conferma ad offrire apparecchiature realizzate con camera di sterilizzazione, porte, intercapedine e generatore di vapore in acciaio inox AISI 316L. L'adozione di tale materiale, tra l'altro comunemente utilizzato dai principali costruttori di autoclavi a livello mondiale, garantisce le medesime, se non superiori, caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni termiche e meccaniche rispetto all'acciaio inox AISI316Ti. Resta inteso che la garanzia su tali componenti sarà almeno o superiore a 10 anni.

RISPOSTA

In tale fattispecie opera il disposto di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e pertanto possano essere presentate soluzioni "equivalenti" come prospettato.